



26641-22

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

composta da:

Giorgio Fidelbo - Presidente -  
Ercole Aprile - Relatore -  
Paola Di Nicola Travaglini  
Debora Tripiccione  
Pietro Silvestri

Sent. n.sez. 864  
CC - 08/07/2022  
R.G.N. 18433/2022

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

, nata nella Repubblica Dominicana il

avverso l'ordinanza del 10/05/2022 della Corte di appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale  
Piergiorgio Morosini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;  
udito per la ricorrente l'avv. che ha concluso chiedendo  
l'annullamento della ordinanza impugnata, anche riportandosi al contenuto della  
memoria difensiva trasmessa il 2 luglio 2022.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Firenze rigettava la  
richiesta con la quale la cittadina domenicana  
destinataria di una richiesta di estradizione avanzata dal Governo degli Stati

Uniti d'America, aveva chiesto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, alla quale è stata sottoposta in tale procedura di estradizione, con quella meno grave degli arresti domiciliari o dell'obbligo di dimora.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 275, 299 e 719 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza o apparenza, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla specifica questione inerente alla mancanza di uno dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di consegna (essendo stata già destinataria di analoga domanda di estradizione avanzata dagli Stati Uniti d'America, disattesa dall'autorità giudiziaria spagnola), nonché per avere omesso di considerare che l'estradata è persona non coinvolta in altre vicende penali, è munita di documenti di identità ed ha sempre rispetto le prescrizioni che a suo tempo le erano state imposte dai giudici spagnoli nell'altra menzionata procedura di estradizione oramai definita.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di vada rigettato.
2. Le doglianze riguardanti asseriti vizi di motivazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto è pacifico che, in tema di estradizione per l'estero, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di revoca o sostituzione delle misure cautelari strumentali all'extradizione è consentito solo per violazione di legge e non anche per vizio di motivazione (così, tra le altre, Sez. 6, n. 40298 del 20/10/2021, Georgiev, Rv. 282256).
3. Manifestamente infondate e generiche sono le censure afferenti alle prospettate violazioni di legge.  
Non pertinenti sono le questioni attinenti alla esistenza dei presupposti per l'applicazione provvisoria di una misura cautelare, in quanto con l'originaria istanza la difesa non aveva chiesto la revoca della estradata, ma solo la sostituzione della misura in corso con altra meno gravosa.  
In tale ottica, le doglianze difensive risultano in gran parte aspecifiche, in quanto il ricorso contiene solo una possibile lettura alternativa delle emergenze procedurali e non si confronta con la motivazione della sentenza gravata che,

